

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 2

Adunanza 17 gennaio 2012

OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE DELLA PROVINCIA DI TORINO: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE N. 23 DELLA D.G.P. N. 1317-433230/2006. PRESA D'ATTO.
COMUNE: TORINO. PROPONENTE: TRM S.P.A..

Protocollo: 35 – 225/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori ALBERTO AVETTA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e ANTONIO MARCO D'ACRI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Ronco.

Premesso che:

- in data 08 giugno 2011, la Società TRM SPA, con sede legale in via Livorno, 60 TORINO, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto in oggetto, in quanto rientrante nella categoria n. 65 Allegato B2 "*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)*";
- l'istanza richiede la sospensione della prescrizione n. 23 "*Si ritiene indispensabile dal punto di vista delle ricadute sul sistema viario la realizzazione del trasporto di una consistente parte dei rifiuti su ferrovia, come peraltro previsto dal progetto presentato.*" della D.G.P n. 1317-433230 del 21/11/2006, inerente il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto "Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di

- Torino”. Tale progetto prevede, tra le opere connesse e complementari necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto, l’accesso da e verso lo scalo ferroviario di Orbassano, attraverso la linea ferroviaria per FIAT Mirafiori adiacente al sito del Gerbido;
- in data 23/06/2011 è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio Provinciale l’avviso al pubblico recante la notizia dell’avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA;
 - il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni a partire dal 23/06/2011 e su di esso non sono pervenute osservazioni;
 - per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’Organo Tecnico istituito con DGP n.63-65326 del 14/04/1999 e smi;
 - l’istruttoria provinciale è stata svolta con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;
 - in data 26/07/2011 e in data 07/09/2011 si sono svolte le Conferenze dei Servizi, presso la sede dell’Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, corso Inghilterra 7- Torino (convocata ai sensi della l. 241/1990 e smi).

Considerato che:

- sulla base di tutte le valutazioni previsionali effettuate, il modello di esercizio transitorio solo su gomma, nei periodi di sospensione della prescrizione n. 23 della DGP n. 1317-433230/2006, non comporta impatti negativi e significativi aggiuntivi, rispetto allo scenario ferro-gomma autorizzato, sulle principali componenti ambientali potenzialmente interessate;
- con Determina Dirigenziale n. 75-32896/2011 del 16 settembre 2011, il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale ha escluso il progetto “Termovalorizzatore della Provincia di Torino: richiesta di sospensione della prescrizione n. 23 della D.G.P. n. 1317-433230/2006” presentato dalla Società TRM SPA, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;
- la sospensione della prescrizione n. 23 è stata esclusa dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni di seguito riportate:

Prescrizioni operative dirette alla Società TRM

- 1) In riferimento all’ipotesi di trasporto solo su gomma, dovrà essere definito da TRM SPA, in collaborazione con ATIVA e in accordo con i Consorzi di bacino di gestione dei rifiuti e l’Associazione d’ambito Torinese per il governo dei Rifiuti (ATO-R), un studio sulle ore di servizio per i mezzi di trasporto. In tale studio si dovrà prevedere il passaggio dei mezzi articolati nelle ore di magra per il traffico, evitando movimenti nell’ora di punta, in particolare per i casi in cui sono state già rilevate nello studio presentato, alcune situazioni prossime alla saturazione della capacità delle infrastrutture nella situazione attuale:
 - la Tangenziale Nord tra gli svincoli della SS24 - SP176 e tra gli svincoli della SP176 e Regina Margherita, entrambi in carreggiata interna. I flussi sono determinati dai mezzi in provenienza da Basse di Stura al Termovalorizzatore di Gerbido, oltre 10 mezzi monodirezionali al giorno;
 - la Tangenziale Sud tra gli svincoli con la tangenziale Nord e Corso Francia e tra gli svincoli di Corso Francia e Corso Allamano, entrambi in carreggiata esterna. Tale rotta è quella con i maggiori flussi di mezzi, in quanto si sommano ai flussi della Tangenziale Nord quelli provenienti dalla Val di Susa, per un totale di circa 20 mezzi monodirezionali al giorno;
 - la viabilità di accesso/uscita all’area SITO (Società Interporto di Torino) dovrà essere valutata con uno studio dei flussi aggiuntivi indotti dal modello solo gomma, valutare l’eventuale aggravio all’interno dell’area SITO e definire le eventuali soluzioni di mitigazione.

- 2) Dovrà essere redatto da TRM (con il coinvolgimento di RFI) un approfondimento su costi, funzionalità e ricadute ambientali relativo al tratto finale su ferro, compreso tra lo scalo ferroviario di Orbassano e lo scalo dell'impianto del Gerbido. In particolare si dovrà confrontare in termini tecnici-economici/ambientali con un'analisi multicriteria il sistema presentato in progetto (stazione fino al terminal ferroviario), con l'alternativa di prevedere come ultimo scalo ferroviario quello di Orbassano e quindi successivamente inviare le casse su autoarticolati fino all'avanfossa dell'impianto, quanto sopra anche con riferimento alle scorie in partenza dall'impianto. Nella seconda ipotesi si dovranno considerare eventuali interferenze e/o sinergie con le aree di proprietà SITO

Gli studi prescritti ai sopra citati punti 1) e 2) dovranno essere conclusi e trasmessi a questa Provincia entro 6 mesi dalla data di emanazione del presente procedimento.

In relazione alle risultanze di quanto richiesto ai suddetti punti verranno definite specifiche prescrizioni di aggiornamento della deliberazione 1317-433230/2006 (giudizio positivo di compatibilità ambientale), nonché indicazioni ai Consorzi di Bacino per ciò che riguarda il punto 1).

Indicazioni dirette ai soggetti coinvolti nella raccolta dei rifiuti urbani e nella programmazione/gestione del sistema ferro-gomma

- 3) La Provincia di Torino dovrà avviare e concludere una Conferenza dei servizi (ai sensi della L.241/90 e s.m.i.) con i Consorzi di bacino di gestione dei rifiuti, ATO-R e RFI per definire le modalità e la suddivisione dei compiti con cui procedere ad un approfondimento e un aggiornamento del modello logistico dello studio ECOLOG del 2006 necessario per dare operatività ad un modello misto ferro-gomma, che verifichi e valuti (sotto il profilo logistico, economico e ambientale) per ciascuno dei bacini di gestione dei rifiuti urbani le necessità di dotazione di aree di trasferta e di scali ferroviari e che valuti, in base alle risultanze del piano di gestione delle scorie in corso di predisposizione da parte di ATO-R, anche il modello di trasporto delle scorie ai siti di smaltimento o recupero previsti.

Nell'ambito di tale analisi sul sistema, TRM dovrà effettuare gli approfondimenti tecnici (in coerenza con gli studi finora effettuati) necessari per la valutazione ambientale degli scenari che verranno delineati.

Lo studio di aggiornamento, da effettuare con il supporto conoscitivo di RFI, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

verifica della situazione aggiornata dello stato delle infrastrutture ferroviarie negli scali individuati, al fine di individuare effettivamente la loro fattibilità tecnico/economico/ambientale rispetto a:

- numero e stato dei binari da destinare al trasporto dei rifiuti;
- dimensione e accessibilità del piazzale dello scalo dove effettuare il carico/scarico delle casse;
- accessibilità dello scalo;
- interventi infrastrutturali negli scali eventualmente necessari;
- nella valutazione delle emissioni generate dal trasporto su strada occorre considerare un parco veicoli attualizzato all'anno di entrata in funzione del termovalorizzatore;
- valutazione delle emissioni dei mezzi d'opera da utilizzare nei singoli scali per il trasferimento dei cassoni (gru o quant'altro) e in caso di ferrovia non elettrificata le emissioni dei trattori ferroviari;
- monitoraggio dei flussi di traffico a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto;
- Costi economici di investimento e di gestione del trasporto ferroviario.

Tale studio, dovrà essere concluso entro 12 mesi dalla conclusione della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.241/90 e s.m.i., di cui al presente punto 3).

In relazione alle risultanze di quanto richiesto al punto 3) verranno definite indicazioni ai

ConSORZI di Bacino e ulteriori tempistiche e/o prescrizioni a carico di TRM.

L' articolazione dei tempi sopra definita consente di concludere le fasi di studio e di approfondimento richieste con la conclusione della fase di costruzione e l'entrata in esercizio provvisorio prevista per il 2013, anno nel quale l'impianto gestirà comunque un flusso di rifiuti ridotto (circa il 50%) rispetto a quello previsto nelle condizioni ordinarie. Prima della entrata in esercizio definitivo, a pieno carico, potranno pertanto, sulla base di quanto sopra richiesto e approfondito, essere ridefinite o confermate ulteriori prescrizioni o condizioni.

Considerato inoltre che:

in relazione alle indicazioni contenute nel recente D.Lgs 155/2010 risulta necessario un adeguamento di alcune prescrizioni relative al monitoraggio. A seguito delle interlocuzioni avvenute con Regione Piemonte e ARPA Piemonte si ritiene necessaria la modifica dei punti 2 e 3 del capitolo "monitoraggio" dell'Allegato A della D.G.P. 1317 – 433230/2006 secondo lo schema riportato nel seguito:

2. la stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria verrà installata nel sito indicato come "punto di massima ricaduta" nel piano di monitoraggio di cui al § 5.3.3. dello "Studio di microlocalizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della zona Sud della Provincia di Torino" allegato alla D.G.R. n°955-348277/2005, e assicurerà di minima la misura di:

- ossidi di azoto totali;
- biossido di azoto;
- PM10;
- PM2,5;
- benzene;
- i seguenti idrocarburi policiclici aromatici sul particolato PM10: benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene;
- piombo arsenico, cadmio e nichel sul particolato PM10;
- mercurio;
- PCDD/PCDF;
- deposizioni totali con caratterizzazione chimica dei costituenti, in particolare gli idrocarburi policiclici aromatici di cui sopra, piombo, arsenico, cadmio, nichel, mercurio e PCDD/PCDF.

Dovrà essere prevista una stazione meteorologica per la misura dei seguenti parametri:

- direzione ed intensità del vento a 10 m;
- temperatura ed umidità relativa;
- precipitazione;
- radiazione diretta, riflessa, netta;
- pressione atmosferica;
- profilo verticale di temperatura mediante radiometro passivo.

Allo scopo di garantire la rappresentatività territoriale delle misure, la strumentazione meteorologica potrà essere collocata in posizione differente da quella della stazione di monitoraggio della qualità dell'aria.

3. la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria dovrà essere inserita a tutti gli effetti nel sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria in modo da assicurare, con le stesse modalità in atto per le stazioni di monitoraggio gestite da Arpa già presenti sul territorio provinciale, l'accesso da parte degli Enti competenti alle misure automatiche e non, sia di tipo meteorologico che chimico fisico. La gestione della stazione di monitoraggio dovrà essere affidata ad ARPA Piemonte sulla base di accordo formale da stipularsi fra le parti. TRM dovrà farsi carico di tutti gli oneri economici, compresi quelli relativi alle

determinazioni analitiche di laboratorio, necessari a garantire un corretto funzionamento della stazione e a conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dei dati previsti dall'allegato I del D.Lgs. 155/2010.

Modifiche e integrazioni delle misure effettuate dalla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria, in relazione all'evoluzione normativa e delle conoscenze tecnico-scientifiche, saranno effettuate secondo quanto previsto al punto 1 e comporteranno l'adeguamento degli oneri economici a carico di TRM.

Ritenuto:

- di prendere atto della sospensione della prescrizione n. 23 della D.G.P. n. 1317-433230/2006, sopra richiamata, subordinatamente alle condizioni definite dalla D.D. 75-32896/2011 del 16 settembre 2011, e per il tempo necessario all'espletamento degli approfondimenti ivi richiesti;
- di modificare, per adeguamento normativo alle recenti disposizioni del D.Lgs 155/2010 il contenuto dei punti 2 e 3 del capitolo "monitoraggio" dell'Allegato A della D.G.P. 1317 – 433230/2006 secondo lo schema sopra riportato.

Visti:

- la Determina Dirigenziale n. 75-32896/2011 del 16 settembre 2011, con cui l'opera in questione veniva esclusa dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- la L.R. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione, all'art. 3 ha delegato alle Province la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento di cui al D.Lgs. 22/97;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti;
- il D.Lgs. 133/2005: recepimento della direttiva comunitaria 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1) di dare atto della sospensione della prescrizione n. 23 del della D.G.P. n. 1317-433230/2006, con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto "Impianto per la termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino"; tale sospensione è subordinata al rispetto delle prescrizioni e modalità riportate in premessa;

2) di modificare il contenuto dei punti 2 e 3 del capitolo "monitoraggio" dell'Allegato A della D.G.P. 1317 – 433230/2006 secondo lo schema riportato in premessa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LR 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta